

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- ★ **Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA)** 1
 - ★ **Direttiva 92/78/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati** 5
 - ★ **Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette** 8
 - ★ **Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette** 10
 - ★ **Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali** 12
- 92/510/CEE :
- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE** 16

Sommario *(segue)*

- * **Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali 19**
- * **Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche 21**
- * **Accordo fra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni 28**
- * **Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche 29**

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/77/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il completamento del mercato interno, che è uno degli obiettivi fondamentali della Comunità, esige come primo passo l'eliminazione dei controlli fiscali alle frontiere;

considerando che in materia di imposta sul valore aggiunto, tale eliminazione implica, per evitare le distorsioni di concorrenza, oltre ad una base imponibile uniforme, un certo numero di aliquote e di livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri; che è pertanto necessario modificare la direttiva 77/388/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che durante il periodo transitorio dovrebbero essere possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote,

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

- « 3. a) A decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri applicano un'aliquota normale che, fino al 31 dicembre 1996, non può essere inferiore al 15 %.

In base alla relazione sul funzionamento del regime transitorio ed alle proposte sul regime definitivo che la Commissione presenta ai sensi dell'articolo 28 terdecies, il Consiglio, deliberando all'unanimità anteriormente al 31 dicembre 1995, fissa il livello dell'aliquota minima da applicare dopo il 31 dicembre 1996 in materia di aliquota normale.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori al 5 % e sono applicate soltanto alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.

- b) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di elettricità, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.
- c) Le norme relative alle aliquote applicate agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

⁽¹⁾ GU n. C 176 del 17. 7. 1990, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 104.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1).

sono determinate dalla direttiva sul regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Il Consiglio adotta questa direttiva prima del 31 dicembre 1992.

- d) Le norme concernenti l'imposizione fiscale dei prodotti dell'agricoltura diversi da quelli della categoria 1 dell'allegato H sono adottate all'unanimità dal Consiglio prima del 31 dicembre 1994, su proposta della Commissione.

Fino al 31 dicembre 1994 gli Stati membri che applicano attualmente un'aliquota ridotta possono mantenerla; gli Stati membri che applicano attualmente l'aliquota normale non possono applicare un'aliquota ridotta. Ciò consente il rinvio di due anni dell'applicazione dell'aliquota normale.

- e) Le norme concernenti il regime e le aliquote applicati all'oro sono determinate nella direttiva sul regime particolare applicabile all'oro. La Commissione presenta una proposta in tempo utile in modo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, possa adottarla prima del 31 dicembre 1992.

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per combattere la frode nel settore dell'oro a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tali misure possono includere l'introduzione di un regime contabile per l'IVA sulle forniture d'oro fra contribuenti all'interno di uno stesso Stato membro, secondo il quale l'acquirente versa un'imposta a nome del venditore ed ha nel contempo diritto alla deduzione di un'imposta a monte di pari importo. » ;

- 2) la prima fase dell'articolo 12, paragrafo 4 è soppressa ;
- 3) all'articolo 12, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :

« Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni due anni, a decorrere dal 1994, la portata delle aliquote ridotte. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di modificare l'elenco dei beni e dei servizi figuranti all'allegato H. » ;

- 4) il testo dell'articolo 28, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Nonostante l'articolo 12, paragrafo 3, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies si applicano le disposizioni seguenti :

- a) Possono essere mantenute le esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente e le aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima

prescritta all'articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, applicabili al 1° gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti figuranti all'articolo 17, ultimo trattino della seconda direttiva dell'11 aprile 1967.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la determinazione delle risorse proprie relative a dette operazioni.

Qualora le disposizioni del presente paragrafo creino distorsioni di concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta su dette forniture, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3. In tal caso l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.

- b) Gli Stati membri che, in conformità della legislazione comunitaria, accordavano al 1° gennaio 1991 esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente o aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, a beni e servizi diversi da quelli figuranti nell'allegato H, possono applicare alla fornitura di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3.
- c) Gli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 sono obbligati ad aumentare di più del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1° gennaio 1991, possono applicare un'aliquota ridotta inferiore a quella minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3, rispetto all'aliquota ridotta applicabile alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H. Inoltre, detti Stati membri possono applicare una tale aliquota ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa. Sulla base del presente paragrafo gli Stati membri non possono accordare esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente.
- d) Gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla fornitura di questi beni o alla prestazione di questi servizi.
- e) Gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle forniture di beni e alle

prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato H, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3 a tali forniture o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

- f) La Repubblica ellenica può applicare aliquote di IVA inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate in Grecia; nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.
- g) Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina, prima del 31 dicembre 1994, le disposizioni delle lettere da a) ad f) in particolare in relazione al buon funzionamento del mercato interno. Se si constatano distorsioni di concorrenza significative, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta le misure del caso. » ;
- 5) è aggiunto il testo dell'allegato H figurante nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il

31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

ALLEGATO

« ALLEGATO H

ELENCO DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SUSCETTIBILI DI ESSERE SOGGETTE AD ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IVA

Quando recepiscono nella propria legislazione nazionale le categorie in appresso relative a prodotti, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.

Categoria	Descrizione
1	Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale; animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; prodotti normalmente utilizzati per arricchire o sostituire prodotti alimentari.
2	Erogazione di acqua.
3	Prodotti farmaceutici ed articoli simili normalmente utilizzati per cure mediche e per la prevenzione delle malattie o per un trattamento medico o veterinario, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e protezione dell'igiene femminile.
4	Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e seggiolini per bambini installati negli autoveicoli.
5	Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.
6	Fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i foglietti illustrativi ed altro materiale stampato analogo, libri da disegno o libri da colorare per bambini, musica stampata o manoscritta, mappe e altre carte idrografiche o altri), giornali e periodici, diversi dal materiale interamente od essenzialmente destinato alla pubblicità.
7	Diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili. Ricezione di servizi radiotelevisivi.
8	Servizi forniti da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti.
9	Fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale.
10	Fornitura di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici.
11	Alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggi e di posti per roulotte.
12	Diritto d'ingresso a manifestazioni sportive.
13	Diritto di uso di impianti sportivi.
14	Fornitura di beni e prestazioni di servizi da parte di enti che sono riconosciuti come enti di carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali prestazioni e servizi non siano esonerati ai sensi dell'articolo 13.
15	Servizi prestati da agenzie di pompe funebri e di cremazione insieme alla fornitura di beni connessi a tali attività.
16	Fornitura di cure mediche e odontoiatriche nonché trattamenti, nella misura in cui tali prestazioni non siano esonerate ai sensi dell'articolo 13.
17	Servizi prestati in connessione con la pulizia delle arterie pubbliche, la rimozione della spazzatura domestica ed il trattamento dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 5. »

DIRETTIVA 92/78/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 72/464/CEE ⁽⁴⁾ prevede disposizioni generali in materia di accise sui tabacchi lavorati e disposizioni particolari concernenti la struttura delle accise applicabili alle sigarette;considerando che la direttiva 79/32/CEE ⁽⁵⁾ stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;

considerando che la definizione del tabacco manifatturato non dovrebbe più comprendere il tabacco da fiuto e il tabacco da masticare;

considerando che all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/464/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 79/32/CEE occorre stabilire una distinzione tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo;

considerando che all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 72/464/CEE occorre modificare la nozione d'importazione e d'immissione in consumo in relazione all'abolizione delle frontiere fiscali;

considerando che all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 72/464/CEE è opportuno precisare la nozione di fabbricante come persona fisica o giuridica che confeziona di fatto i prodotti del tabacco e fissa il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati ad essere immessi al consumo;

considerando che, poiché la maggioranza degli Stati membri esenta dalle accise o effettua rimborsi di accise per alcuni tabacchi lavorati, in funzione dell'uso, è oppor-

tuno stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari;

considerando che, essendo le definizioni dei prodotti del tabacco totalmente esaurienti, è opportuno sopprimere all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva 79/32/CEE il riferimento 24.02 E della tariffa doganale comune;

considerando che è opportuno considerare come sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione non industriale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti;

considerando che occorre autorizzare la Germania a sottoporre detti rotoli ad un'accisa la cui aliquota o il cui importo siano almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, fino al 31 dicembre 1998 al più tardi;

considerando infine che gli articoli 5 e 6, l'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8 della direttiva 79/32/CEE sono diventati caduchi e devono quindi essere soppressi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/464/CEE è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è soppresso;
- 2) il testo dell'articolo 3 è modificato come segue:
 - a) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
 - « c) il tabacco da fumo:
 - il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - gli altri tabacchi da fumo »;
 - b) le lettere d) e e) sono soppresse;
 - 3) all'articolo 4, paragrafo 1 la parte di frase « le sigarette nazionali e le sigarette importate » è sostituita da « le sigarette fabbricate nella Comunità e quelle importate da paesi terzi »;
 - 4) il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. I fabbricanti stabiliti nella Comunità o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 21. 12. 1990, pag. 16.⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 9. 1992, pag. 33.⁽³⁾ GU n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/246/CEE (GU n. L 164 del 20. 6. 1986, pag. 26).⁽⁵⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8. Direttiva modificata dalla direttiva 80/369/CEE (GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 42) e dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo. La presente disposizione non può ostare, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi o il rispetto dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la regolamentazione comunitaria. Si considera fabbricante la persona fisica o giuridica che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.»;

5) all'articolo 6, paragrafo 2 è soppressa la parola « nazionali »;

6) è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 6 bis

Possono essere esentati dall'accisa o ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati :

- a) denaturati usati a fini industriali od orticoli ;
- b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa ;
- c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti ;
- d) riutilizzati dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi indicati nel presente articolo.»;

7) il testo dell'articolo 10 ter, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5. Sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90 % dell'onere fiscale totale applicato rispettivamente alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta e ai tabacchi trinciati fini della classe di prezzo più richiesta, da usarsi per arrotolare le sigarette.»;

8) il testo dell'articolo 12, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° luglio 1973 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»

Articolo 2

La direttiva 79/32/CEE è così modificata :

1) l'articolo 1 è così modificato :

a) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) il tabacco da fumo :

- il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette ;
- gli altri tabacchi da fumo » ;

b) le lettere d) e e) sono soppresse ;

2) l'articolo 2 è così modificato :

a) al punto 3 sono soppresse le parole « , della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune, » ;

b) al punto 4 sono soppresse le parole « , della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale comune, » ;

3) il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Sono considerati come sigarette :

- a) i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 2 ;
- b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette ;
- c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

Fino al 31 dicembre 1998, la Repubblica federale di Germania può sottoporre i rotoli di tabacco di cui alla lettera b) ad un'accisa la cui aliquota o il cui importo sono almeno uguali a quelli applicati ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino usati per arrotolare le sigarette.»

4) è inserito l'articolo seguente :

« Articolo 4 bis

È considerato come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo quale definito all'articolo 4 nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro. Gli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, non applicano la larghezza di taglio di un millimetro, si conformano alla presente disposizione entro il 31 dicembre 1997.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio superiore ad un millimetro e che sia stato venduto o che sia destinato ad essere venduto per arrotolare le sigarette.» ;

5) gli articoli 5 e 6, l'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8 sono soppresi ;

6) l'articolo 9 è modificato nel modo seguente :

- a) al paragrafo 1, la cifra « 1 » è soppressa ;
- b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica-

zione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

DIRETTIVA 92/79/CEE DEL CONSIGLIO
del 19 ottobre 1992
relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 72/464/CEE ⁽⁴⁾ prevede disposizioni generali in materia di accise sui tabacchi lavorati e disposizioni particolari concernenti la struttura delle accise applicabili alle sigarette;

considerando che la direttiva 79/32/CEE ⁽⁵⁾ ha adottato le definizioni di vari tipi di tabacchi lavorati;

considerando che ai fini della realizzazione di un mercato interno il 1° gennaio 1993 è necessario fissare un'accisa minima globale per le sigarette;

considerando che è necessario che il Regno di Spagna disponga di un periodo di transizione di due anni per raggiungere l'accisa minima globale;

considerando che occorre accordare alla Repubblica portoghese un'eventuale aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera;

considerando infine che è opportuno istituire una procedura che consenta, per quanto riguarda l'incidenza globale e la struttura delle accise sulle sigarette, di procedere ogni due anni agli adattamenti necessari per tener conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi generali del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo

⁽¹⁾ GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/78/CEE (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.

minime secondo le norme previste nella presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 è applicabile alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente alla direttiva 72/464/CEE e che comprendono:

- a) un'accisa specifica per unità di prodotto;
- b) un'accisa proporzionale calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;
- c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

Articolo 2

Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993, ciascuno Stato membro applica un'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57 % del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno.

Articolo 3

1. Il Regno di Spagna dispone di un periodo transitorio di due anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, per raggiungere l'accisa minima globale fissata all'articolo 2.

2. La Repubblica portoghese può applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all'articolo 2 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

Articolo 4

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione all'esame dell'accisa minima globale prescritta all'articolo 2, delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, nonché della struttura delle accise definita all'articolo 10 ter della direttiva 72/464/CEE e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

DIRETTIVA 92/80/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 72/464/CEE ⁽⁴⁾ prevede al titolo I disposizioni generali relative alle accise applicabili a tutte le categorie di tabacchi lavorati; che disposizioni particolari relative alle sigarette sono già state adottate nel titolo II di detta direttiva; che disposizioni particolari devono essere adottate per gli altri tabacchi lavorati;

considerando che la direttiva 79/32/CEE ⁽⁵⁾ stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;

considerando che, ai fini della realizzazione del mercato interno il 1° gennaio 1993, è necessario fissare accise minime per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;

considerando che è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati;

considerando che la fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per kg o per numero di pezzi è la più consona per realizzare il mercato interno;

considerando che occorre accordare alla Repubblica italiana ed al Regno di Spagna, sino al 31 dicembre 1998, un'eventuale aliquota fiscale ridotta sui sigari e sigaretti per i rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette;

considerando che è opportuno istituire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti;

considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nella Comunità o importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, ad un'accisa minima fissata all'articolo 3:

- a) sigari e sigaretti;
- b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
- c) altri tabacchi da fumo.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, le definizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono quelle stabilite rispettivamente agli articoli 2, 4 e 4 bis della direttiva 79/32/CEE.

Articolo 3

1. Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri applicano un'accisa che può essere:

- ad valorem, calcolata sulla base dei prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, determinati liberamente dai produttori stabiliti nella Comunità e dagli importatori di paesi terzi, conformemente all'articolo 5 della direttiva 72/464/CEE; oppure
- specifica, per quantitativo; oppure
- mista, contenente un elemento ad valorem ed un elemento specifico, purché l'accisa globale, espressa in percentuale o con un importo per kg o per numero di pezzi, sia perlomeno pari alle aliquote minime o agli importi minimi fissati per:
 - i sigari ed i sigaretti: al 5% dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 7 per 1 000 pezzi o per chilogrammo;
 - i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 30% dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 20 per chilogrammo;
 - gli altri tabacchi da fumo: al 20% dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 15 per chilogrammo.

⁽¹⁾ GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 1. 1992, pag. 38.

⁽³⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo dalla direttiva 92/78/CEE (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 8.

2. Le aliquote o gli importi di cui al paragrafo 1 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

3. La Repubblica italiana e il Regno di Spagna possono applicare ai rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette, per il periodo fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota o un importo che può essere inferiore al 50 % al massimo dell'aliquota nazionale normale dell'accisa per i sigari ed i sigaretti e che può scendere al di sotto dell'aliquota minima di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 5

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

europee. Esse sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio del successivo anno civile.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a ecu 5, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

DIRETTIVA 92/81/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 92/12/CEE ⁽⁴⁾ stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;considerando che la direttiva 92/82/CEE ⁽⁵⁾ stabilisce disposizioni sulle aliquote minime per le accise applicabili a taluni oli minerali;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti a base di olio minerale disciplinati dal sistema di controllo generale delle accise;

considerando che è utile che dette definizioni si fondino sul quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva;

considerando che è necessario prevedere determinate esenzioni obbligatorie a livello comunitario;

considerando tuttavia che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare a titolo facoltativo altre esenzioni o aliquote ridotte all'interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza;

considerando che è necessario prevedere una procedura volta ad autorizzare l'introduzione di ulteriori esenzioni o riduzioni dell'aliquota;

considerando che è necessario istituire una procedura di esame di tutte le esenzioni o riduzioni delle aliquote prescritte nella presente direttiva per verificare che esse restino compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

I. Campo d'applicazione*Articolo 1*

1. Gli Stati membri applicano agli oli minerali un'accisa armonizzata conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE relativa alle aliquote delle accise sugli oli minerali.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per « oli minerali »:

- a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 (ad eccezione di 2707 99 30, 2707 99 50 e 2707 99 70);
- c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
- d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
- e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano e il propano chimicamente puri, ma ad eccezione del gas naturale;
- f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
- g) i prodotti di cui al codice NC 2713, ad eccezione dei prodotti resinosi, delle terre decoloranti esauste, dei residui acidi e dei residui basici;
- h) i prodotti di cui al codice NC 2715;
- i) i prodotti di cui al codice NC 2901;
- j) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
- k) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
- l) i prodotti di cui al codice NC 3811;
- m) i prodotti di cui al codice NC 3817.

2. Gli oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di accisa, sono assoggettati all'accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o carburanti. L'aliquota del diritto esigibile è fissata, a seconda dell'uso, al livello applicabile al combustibile o al carburante per motori equivalente.

3. Oltre ai prodotti oggetto d'imposizione di cui al paragrafo 1, è tassato come carburante qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Qualsiasi altro idrocarburo, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato per riscaldamento, è tassato secondo l'aliquota applicabile all'olio minerale equivalente.

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 21. 12. 1990, pag. 18.⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 289.⁽³⁾ GU n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

Tuttavia, il carbone, la lignite, la torba o qualsiasi altro idrocarburo solido simile o il gas naturale possono essere tassati conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 92/12/CEE.

4. I codici della nomenclatura combinata menzionati al paragrafo 1 sono i codici figuranti nella versione della nomenclatura che sarà in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva.

II. Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro gli oli minerali sono soggetti ad un'accisa specifica calcolata per 1 000 litri di prodotti ad una temperatura di 15° Celsius. Tuttavia, per i prodotti elencati all'articolo 2, paragrafo 1 e impiegati come oli pesanti combustibili nonché per il gas di petrolio liquefatto ed il metano, l'accisa specifica è calcolata per 1 000 chilogrammi.

2. Gli Stati membri possono calcolare l'accisa specifica per gli oli pesanti combustibili, il gas di petrolio liquefatto ed il metano in un modo diverso da quello previsto al paragrafo 1. In tal caso devono effettuare il calcolo in proporzione alle quantità.

Articolo 4

1. Oltre alle disposizioni generali che definiscono il fatto generatore e le disposizioni relative al pagamento dell'accisa figuranti nella direttiva 92/12/CEE, deve anche essere pagata un'accisa sugli oli minerali se si verifica un fatto generatore previsto all'articolo 2, paragrafo 3 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che debba essere pagata un'accisa sugli oli minerali qualora si accerti che non è o non è più soddisfatta una condizione relativa al consumo finale stabilita dalla regolamentazione nazionale ai fini dell'applicazione di un'aliquota ridotta o di un'esenzione.

3. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione di oli minerali non è considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione.

Tuttavia, detto consumo è considerato come un fatto generatore dell'accisa se esso è effettuato per fini non connessi con la produzione e, in particolare, per la propulsione di veicoli a motore.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 6, è considerato come uno stabilimento di produzione di oli minerali, qualsiasi stabi-

limento in cui i prodotti enumerati all'articolo 2, paragrafo 1 sono fabbricati o sottoposti a un « trattamento definito » ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

2. Fatte salve le regole in materia di circolazione stabilite dalla direttiva 92/12/CEE, gli Stati membri non sono obbligati a considerare come « stabilimenti di produzione di oli minerali » gli stabilimenti in cui i soli prodotti fabbricati sono oli minerali per cui non è prescritto un livello di accisa nella direttiva 92/82/CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri non sono obbligati a considerare come « produzione di oli minerali » :

- a) le operazioni nel cui corso si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali ;
- b) le operazioni con cui l'utente di un olio minerale ne rende possibile il reimpiego nella sua stessa impresa, a condizione che gli importi di accisa già pagati su tale olio non siano inferiori all'importo che sarebbe dovuto se l'olio reimpiegato fosse di nuovo soggetto ad accisa ;
- c) le operazioni consistenti nel miscelare oli minerali con altri oli minerali o con altre sostanze, al di fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito doganale, a condizione che :
 - i) l'accisa sulle sostanze di base sia già stata pagata, e
 - ii) l'importo pagato non sia inferiore all'importo dell'accisa che sarebbe dovuta sulla miscela.

La prima condizione non è applicabile quando la miscela beneficia di un'esenzione in quanto destinata ad uso specifico.

Articolo 7

In caso di modifiche di una o più aliquote dell'accisa, alle partite di oli minerali già immesse in consumo può essere applicato un aumento o una riduzione dell'accisa.

Articolo 8

1. Oltre alle disposizioni generali relative alle esenzioni per un uso determinato dei prodotti soggetti ad accisa, contenute nella direttiva 92/12/CEE e fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall'accisa armonizzata i prodotti elencati in appresso alle condizioni da essi stabilite, allo scopo di garantire un'agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi :

- a) gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento ;
- b) gli oli minerali forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto.

Ai fini della presente direttiva, per « aviazione privata da diporto », si intende l'uso di un aeromobile da parte del proprietario dello stesso o della persona fisica o giuridica che può utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbi (codice NC 2710 00 51);

- c) gli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto.

Ai fini della presente direttiva, per « imbarcazioni private da diporto », si intende qualsiasi imbarcazione usata dal proprietario della stessa o dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2. Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale:

- a) nel settore della produzione di elettricità e nelle centrali combinate termoelettriche;
- b) per la navigazione su vie navigabili interne, eccettuata la navigazione privata da diporto;
- c) nel settore dei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci;
- d) nel settore di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti, in particolare per quanto riguarda i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili;
- e) nel settore della produzione, sviluppo, collaudo e manutenzione di aeromobili e navi;
- f) esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura e nella piscicoltura d'acqua dolce;
- g) per quanto riguarda operazioni di dragaggio di vie navigabili e porti.

3. Gli Stati membri possono anche applicare, per quanto riguarda totalmente o parzialmente gli usi industriali e commerciali indicati in appresso, un'aliquota di imposizione ridotta al gasolio, e/o al gas di petrolio liquefatto e/o al metano e/o al cherosene utilizzati sotto

controllo fiscale, sempreché l'aliquota applicata non sia inferiore all'aliquota minima prescritta nella direttiva 92/82/CEE:

- a) i motori fissi;
- b) gli impianti ed i macchinari usati in cantieri edili, le opere di ingegneria civile ed i lavori pubblici;
- c) i veicoli che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.

4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione e le comunica inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l'esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, né la Commissione, né alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglio.

5. Qualora la Commissione ritenga che non possono più essere mantenute le esenzioni o riduzioni di cui sopra, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale, di distorsioni nel funzionamento del mercato interno o di politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. Il Consiglio decide all'unanimità su tali proposte.

6. In ogni caso, e non oltre il 31 dicembre 1996, il Consiglio riesamina la situazione relativa alle esenzioni o riduzioni previste al paragrafo 4, sulla base di una relazione della Commissione e decide all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, se esse debbano essere abolite, modificate o estese parzialmente o totalmente.

7. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio esamina le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), in base ad una relazione della Commissione e tenendo conto dei costi esterni causati da questi mezzi di trasporto e delle implicazioni ecologiche, e, deliberando all'unanimità, decide, su proposta della Commissione, se occorra sopprimere o modificare queste esenzioni.

8. Gli Stati membri hanno la facoltà di attuare le esenzioni o riduzioni di aliquota previste al paragrafo 4 mediante restituzione dell'accisa pagata.

III. Controlli

Articolo 9

Entro il 31 dicembre 1992, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta le norme comunitarie per la colorazione e la marcatura degli oli minerali esenti da accisa o soggetti ad un'aliquota ridotta in quanto combustibile o carburante.

IV. Disposizioni finali

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

(92/510/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della suddetta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che gli Stati membri hanno informato la Commissione in merito alla propria intenzione di continuare ad applicare alcune esenzioni o riduzioni di questo tipo le quali sono previste nel loro diritto fiscale ed a cui si dovrebbe applicare la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 precisato;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in conseguenza;

considerando che tanto la Commissione quanto tutti gli Stati membri convengono che tali esenzioni sono giustificate in base a considerazioni politiche specifiche, non causano distorsioni di concorrenza né intralciano il funzionamento del mercato interno;

considerando che le riduzioni o esenzioni faranno continuamente oggetto di riesame da parte della Commissione al fine di assicurare la loro compatibilità col funzionamento del mercato interno o con la politica comunitaria nel campo della protezione dell'ambiente;

considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 6 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio deve riesaminare la situazione entro il 31 dicembre 1996 sulla base di una relazione della Commissione,

Articolo 1

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽²⁾, i seguenti Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa esistenti, come indicato in appresso:

1) Regno del Belgio:

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano,
- per i motori utilizzati per il drenaggio delle terre allagate,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
- per la navigazione privata da diporto;

2) Repubblica federale di Germania:

- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante per il riscaldamento,
- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici;

3) Regno di Danimarca:

- per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise siano conformi alle disposizioni comunitarie e a condizione che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o di tassa di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

⁽¹⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il contenuto di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilita dalla normativa comunitaria,
 - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE;
- 4) Repubblica ellenica :
- per l'utilizzazione da parte delle forze armate dello Stato,
 - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,
 - per impianti di desalinizzazione,
 - per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il contenuto di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilita dalla normativa comunitaria,
 - per la navigazione privata da diporto su un'imbarcazione non registrata in Grecia,
 - per il gas di petrolio liquefatto ed il metano utilizzati a fini industriali;
- 5) Regno di Spagna :
- per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante per i veicoli adibiti a trasporto pubblico locale;
- 6) Repubblica francese :
- per il carburante usato nei taxi entro i limiti di un contingente annuo,
 - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
 - per il consumo in Corsica fino al 31 dicembre 1994,
 - nel quadro di alcune politiche intese ad aiutare le regioni colpite da spopolamento;
- 7) Irlanda :
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,
 - per veicoli a motore impiegati da minorati,
 - per il funzionamento dei fari,
 - per la produzione di allumina nella regione di Shannon,
 - per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburante per autotrazione,
 - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
 - per la navigazione privata da diporto;
- 8) Repubblica italiana :
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
 - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,
 - per motori usati per il drenaggio di terre allagate,
 - per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante,
 - per le ambulanze,
 - per il consumo nelle province di Aosta e di Gorizia,
 - per il consumo nelle province di Udine e di Trieste fino al 31 dicembre 1994,
 - per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore,
 - per le forze armate nazionali;
- 9) Granducato del Lussemburgo :
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,
 - per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano;
- 10) Regno dei Paesi Bassi :
- per impianti di desalinizzazione,
 - per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano,
 - per le forze armate nazionali,
 - per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,
 - per motori impiegati per il drenaggio di terre allagate;
- 11) Repubblica portoghese :
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE;

12) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,
- per la navigazione privata da diporto,
- per il gas di petrolio liquefatto, il gas naturale e il metano impiegati come carburanti per autotrazione,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

— per il funzionamento di fari.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

DIRETTIVA 92/82/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 92/12/CEE ⁽⁴⁾ stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;considerando che la direttiva 92/81/CEE ⁽⁵⁾ stabilisce disposizioni relative alla struttura delle accise applicabili agli oli minerali;

considerando che gli Stati membri devono applicare aliquote minime di accisa a detti prodotti a decorrere dal 1° gennaio 1993 ai fini della realizzazione entro tale data del mercato interno;

considerando che le aliquote di accisa sugli oli minerali devono avere carattere specifico in relazione ad un determinato quantitativo dei prodotti imponibili;

considerando che è possibile consentire a taluni Stati membri di applicare aliquote ridotte a prodotti consumati in talune regioni particolari del loro territorio;

considerando che è necessario che le aliquote minime prescritte dalla presente direttiva siano riesaminate periodicamente in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti i fattori pertinenti;

considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri applicano aliquote di accisa sugli oli minerali uguali o superiori alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva.

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda gli oli minerali seguenti:

— la benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 00 31 e 2710 00 35;

— la benzina senza piombo di cui al codice NC 2710 00 33;

— il gasolio di cui al codice NC 2710 00 69;

— l'olio pesante combustibile di cui al codice NC 2710 00 79;

— il gas di petrolio liquefatto di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00;

— il metano di cui al codice NC 2711 29 00;

— il cherosene di cui ai codici NC 2710 00 51 e 2710 00 55.

2. I codici della nomenclatura combinata menzionati al paragrafo 1 sono i codici figuranti nella versione della nomenclatura combinata che sarà in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sulla benzina con piombo è fissata a ecu 337 per 1 000 litri, fatta eccezione per il Lussemburgo dove, nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, l'aliquota minima dell'accisa è fissata a ecu 292 per 1 000 litri.

Articolo 4

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sulla benzina senza piombo è fissata a ecu 287 per 1 000 litri, fatta eccezione per il Lussemburgo dove, nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, l'aliquota minima dell'accisa è fissata a ecu 242 per 1 000 litri, a condizione che comunque l'aliquota dell'accisa sia inferiore a quella relativa alla benzina con piombo.

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio usato come carburante è fissata a ecu 245 per 1 000 litri, fatta eccezione per il Lussemburgo e la Grecia dove, nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, l'aliquota minima dell'accisa è fissata a ecu 195 per 1 000 litri.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio adibito agli usi di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE è fissata a ecu 18 per 1 000 litri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio per riscaldamento è fissata a ecu 18 per 1 000 litri.

⁽¹⁾ GU n. C 16 del 23. 1. 1990, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 290.

⁽³⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1991, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 non applicano accise sul gasolio da riscaldamento sono autorizzati a continuare ad applicare un'aliquota zero, a condizione che essi prelevino una tassa di controllo di ecu 5 per 1 000 litri a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il 1° gennaio 1995, la tassa di controllo viene portata a ecu 10 per 1 000 litri se il Consiglio, deliberando all'unanimità, sulla base di una relazione della Commissione, decide in tal senso, avendo constatato che il livello della tassa di controllo è insufficiente per evitare problemi di distorsioni negli scambi fra gli Stati membri.

Articolo 6

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile è fissata a ecu 13 per 1 000 chilogrammi.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati come carburanti è fissata a ecu 100 per 1 000 chilogrammi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE è fissata a ecu 36 per 1 000 chilogrammi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati per il riscaldamento è fissata a ecu 0 per 1 000 chilogrammi.

Articolo 8

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato come carburante è fissata a ecu 245 per 1 000 litri.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE è fissata a ecu 18 per 1 000 litri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato per il riscaldamento è fissata a ecu 0 per 1 000 litri.

Articolo 9

1. La Repubblica portoghese può applicare agli oli minerali consumati nella regione autonoma delle Azzorre aliquote di accisa inferiori alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla dispersione geografica della regione in questione.

2. La Repubblica ellenica può applicare aliquote di accisa inferiori di ecu 22 al massimo alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come carburante e alla benzina consumati nei diparti-

menti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

Articolo 10

Ogni due anni e la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 11

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; esse sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5% ovvero a ecu 5, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

DIRETTIVA 92/83/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 92/12/CEE stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa ⁽⁴⁾;

considerando che la direttiva 92/84/CEE ⁽⁵⁾ stabilisce le aliquote minime per le accise applicabili negli Stati membri all'alcole e alle bevande alcoliche;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, sono necessarie definizioni comuni per tutti i prodotti interessati;

considerando che è utile che dette definizioni si fondino su quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva;

considerando che, nel caso della birra, è opportuno autorizzare altri metodi per il calcolo dell'accisa sul prodotto finito;

considerando che, nel caso della birra, è opportuno autorizzare, entro certi limiti, gli Stati membri ad applicare l'accisa a scagioni di densità maggiori di un grado Plato, purché la birra non sia mai tassata ad un'aliquota inferiore all'aliquota minima comunitaria;

considerando che, nel caso della birra prodotta in piccole birrerie indipendenti e dell'alcole etilico prodotto in piccole distillerie, sono necessarie soluzioni comuni che autorizzino gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a questi prodotti;

considerando che è opportuno autorizzare variazioni del titolo alcolometrico a partire dal quale gli Stati membri possono cominciare ad applicare l'accisa alla birra, a condizione che non sorgano problemi inammissibili nell'ambito del mercato interno;

considerando che, per quanto riguarda la birra, il vino e altre bevande fermentate, è opportuno autorizzare gli Stati

membri ad esentare dall'accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare un'unica aliquota per ettolitro di prodotto finito a tutti i vini tranquilli e altre bevande fermentate tranquille e un'unica aliquota di accisa per ettolitro di prodotto finito a tutti i vini spumanti e a tutte le bevande fermentate gassate;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte di accisa a tutti i tipi di vino e altre bevande fermentate, sempreché i prodotti abbiano un titolo alcolometrico effettivo inferiore all'8,5 % vol;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri che, al 1° gennaio 1992, applicavano un'aliquota superiore dell'accisa di taluni vini a continuare ad applicare detta aliquota;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare un'unica aliquota di accisa per ettolitro di prodotto finito a tutti i prodotti intermedi;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa dei prodotti intermedi sia ai prodotti aventi titolo alcolometrico effettivo inferiore al 15 % vol sia ai vini dolci naturali;

considerando che, in linea di principio, gli Stati membri dovrebbero applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro di alcole puro a tutti gli alcoli etilici definiti nella presente direttiva;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare aliquote ridotte o esenzioni per determinati prodotti regionali e tradizionali;

considerando che, nei casi in cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte, queste non devono avere l'effetto di falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a rimborsare le accise sulle bevande alcoliche divenute non idonee al consumo;

considerando che è necessario stabilire a livello comunitario le esenzioni applicabili alle merci trasportate tra Stati membri;

considerando tuttavia che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare esenzioni connesse a destinazioni finali sul loro territorio;

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 21. 12. 1990, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 165.

⁽³⁾ GU n. C 96 del 18. 3. 1991, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che è necessario prevedere un sistema di notifica dei requisiti in materia di denaturazione in ciascun Stato membro per l'alcole completamente denaturato e la relativa accettazione da parte degli altri Stati membri;

considerando che gli Stati membri non dovrebbero essere privati dei mezzi per combattere qualsiasi eventuale evasione, frode o abuso in materia di esenzioni;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare le esenzioni previste nella presente direttiva mediante rimborso delle accise pagate;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri che applicano alle « altre bevande fermentate gassate » un'aliquota di accisa superiore a quella che essi applicano ai prodotti intermedi ad applicare detta aliquota ai prodotti intermedi che possiedono le caratteristiche delle « altre bevande fermentate gassate »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

BIRRA

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sulla birra conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per « birra » qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 % vol.

Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 3

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sulla birra è determinata con riferimento:
 - al numero di ettolitri/gradi Plato o
 - al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo di prodotto finito.

2. Nello stabilire l'importo dell'accisa sulla birra secondo la direttiva 92/84/CEE, gli Stati membri possono non tenere conto delle frazioni di grado Plato o di titolo alcolometrico in volume.

Inoltre, gli Stati membri che percepiscono l'accisa in riferimento al numero di ettolitri/grado Plato, possono suddividere le birre in categorie comprensive al massimo di quattro gradi Plato per categoria e applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro a tutte le birre di una determinata categoria. Dette aliquote devono sempre essere pari o superiori all'aliquota minima di accisa prevista all'articolo della direttiva 92/84/CEE, in appresso denominata « aliquota minima ».

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti:

- le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200 000 ettolitri di birra l'anno;
- le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota di accisa nazionale normale.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per « piccola birreria indipendente » una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente.

3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima, alle birre aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 2,8 % vol.
2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo ai prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206.

Articolo 6

Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta dell'esenzione, gli Stati membri possono esentare dall'accisa la birra fabbricata da un privato e consumata dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi invitati, purché non ci sia vendita.

SEZIONE II

VINO

Campo d'applicazione*Articolo 7*

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sul vino conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote d'accisa conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Articolo 8

Ai fini della presente direttiva:

- 1) si intendono per « vino tranquillo » tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti al paragrafo 2:
 - aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
 - aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol, ma non superiore al 18 % vol, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
- 2) si intendono per « vino spumante » tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10 e 2204 29 10 e 2205 che:
 - sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
 - hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

Determinazione dell'importo dell'accisa*Articolo 9*

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sul vino è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino tranquillo. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino spumante. Essi possono applicare la stessa accisa sul vino tranquillo e sul vino spumante.

3. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte su qualsiasi tipo di vino tranquillo e di vino spumante aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5 % vol.

4. Gli Stati membri che il 1° gennaio 1992 applicavano una aliquota di accisa superiore sui vini tranquilli definiti all'articolo 8, punto 1, secondo trattino, possono continuare ad applicare detta aliquota. Essa non può essere superiore all'aliquota nazionale normale applicata ai prodotti intermedi.

Articolo 10

Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'accisa il vino fabbricato da un privato e consumato dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita.

SEZIONE III

BEVANDE FERMENTATE DIVERSE DAL VINO E DALLA BIRRA**Campo d'applicazione***Articolo 11*

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sulle bevande fermentate diverse dalla birra e dal vino, in seguito denominate « altre bevande fermentate », conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Articolo 12

Ai fini della presente direttiva a fatto salvo l'articolo 17:

- 1) si intendono per « altre bevande fermentate tranquille » tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, non menzionati all'articolo 8, ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite al punto 2 ed esclusi i prodotti disciplinati all'articolo 2:
 - aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 10 % vol;
 - aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

2) si intendono per « altre bevande fermentate gassate » tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non menzionati all'articolo 8, i quali soddisfano le condizioni seguenti:

- sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
- hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 13 % vol;
- hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 13

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sulle altre bevande fermentate è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sulle altre bevande fermentate tranquille. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sulle altre bevande fermentate gassate. Essi possono applicare la stessa accisa alle altre bevande fermentate tranquille ed alle altre bevande fermentate gassate.

3. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accise ridotte su qualsiasi tipo di altre bevande fermentate tranquille o gassate aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5 % vol.

Articolo 14

Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta della presente disposizione, gli Stati membri possono esentare dall'accisa le altre bevande fermentate tranquille e gassate fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita.

Articolo 15

Ai fini delle direttive 92/84/CEE e 92/12/CEE i riferimenti ai « vini » si applicano anche alle altre bevande fermentate definite nella presente sezione.

SEZIONE IV

PRODOTTI INTERMEDI

Campo d'applicazione

Articolo 16

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sui prodotti intermedi conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE. Le aliquote non sono mai inferiori alle aliquote che gli Stati membri applicano ai prodotti di cui all'articolo 8, punto 1) e all'articolo 12, punto 1).

Articolo 17

1. Ai fini della presente direttiva, s'intendono per « prodotti intermedi » tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati agli articoli 2, 8 e 12, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 22 % vol.

2. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri possono considerare come prodotti intermedi qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 12, punto 1), che ha un titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 % vol e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui all'articolo 12, punto 2), che ha un titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 % vol e che non deriva interamente da fermentazione.

Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 18

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sui prodotti intermedi è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sui prodotti intermedi.

3. Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta di accisa sui prodotti intermedi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15 % vol, fatte salve le condizioni seguenti:

— l'aliquota ridotta non può essere inferiore al 40 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa,

— l'aliquota ridotta non può essere inferiore all'aliquota nazionale normale applicata ai prodotti di cui all'articolo 8, punto 1) e all'articolo 12, punto 1).

4. Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta di accisa ai prodotti intermedi definiti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88.

L'aliquota ridotta :

- può essere inferiore all'aliquota minima, ma non può essere inferiore di più del 50 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa, o
- non può essere inferiore all'aliquota minima applicata ai prodotti intermedi.

5. Ai prodotti intermedi che sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci o che hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar, gli Stati membri possono applicare l'aliquota prevista per i prodotti di cui all'articolo 12, punto 2), sempreché essa sia superiore all'aliquota nazionale prevista per i prodotti intermedi.

SEZIONE V

ALCOLE ETILICO

Campo d'applicazione

Articolo 19

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sull'alcole etilico conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Articolo 20

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intendono per « alcole etilico » :

- tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata ;
- i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206 ;
- le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Determinazione dell'importo dell'accisa

Articolo 21

L'accisa sull'alcole etilico è determinata per ettolitro di alcole puro a 20 °C ed è calcolata con riferimento al

numero di ettolitri di alcole puro. Fatto salvo l'articolo 22, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sull'alcole etilico.

Articolo 22

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte sull'alcole etilico fabbricato da piccole distillerie, entro i limiti seguenti :

- le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non sono applicabili alle imprese che producono più di 10 ettolitri di alcole puro all'anno. Tuttavia, gli Stati membri che al 1° gennaio 1992 applicavano aliquote ridotte alle imprese con una produzione tra 10 e 20 ettolitri di alcole puro all'anno, possono continuare a farlo ;
- le aliquote ridotte non possono essere inferiori di più del 50 % dell'aliquota nazionale normale dell'accisa.

2. Nel quadro delle aliquote ridotte, l'espressione « piccola distilleria » designa una distilleria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra distilleria e che non operi sotto licenza.

3. Gli Stati membri provvedono a che l'aliquota ridotta da essi eventualmente stabilita sia applicata in modo uniforme all'alcole etilico fornito sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti stabiliti in altri Stati membri.

4. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni secondo cui l'alcole prodotto da piccoli produttori può essere liberamente immesso in libera pratica appena ottenuto (purché i produttori stessi non abbiano proceduto ad una transazione intracomunitaria) senza essere sottoposto al regime del deposito fiscale e può pertanto essere tassato definitivamente su base forfettaria.

5. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte dell'accisa ai prodotti di cui al codice NC 2208 che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore al 10 % vol.

Articolo 23

I seguenti Stati membri possono applicare ai prodotti in appresso aliquote ridotte che possono essere inferiori all'aliquota minima, ma non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale applicata per l'alcole etilico :

- 1) Repubblica francese : rum quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuto con zucchero di canna prodotto nel luogo di fabbricazione di cui all'articolo 1), paragrafo 3, punto 1 di detto regolamento, avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.

2) Repubblica ellenica: bevande spiritose all'anice quali definite nel regolamento (CEE) n. 1576/89, incolori e aventi un tenore di zucchero pari o inferiore a 50 grammi al litro e in cui l'alcole aromatizzato ottenuto per distillazione in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità uguale o inferiore a 1 000 litri rappresenta almeno il 20 % del titolo alcolometrico effettivo del prodotto finale.

SEZIONE VI

VARIE

Articolo 24

1. Gli Stati membri possono non richiedere che i prodotti oggetto della presente direttiva siano fabbricati in depositi fiscali a partire da prodotti alcolici oggetto di sospensione dalle accise applicabili, sempreché l'accisa sulle componenti sia stata pagata in anticipo e la tassa complessiva esigibile sui prodotti alcolici componenti non sia inferiore a quella esigibile sul prodotto derivante dalla loro miscela.

2. Il Regno di Spagna può non considerare prodotti intermedi i vini che sono prodotti nelle regioni di Moriles Montilla, Tarragona, Priorato e Terra Alta ed a cui è stato aggiunto alcole in modo tale che il loro titolo alcolometrico non aumenti in una proporzione superiore all'1 % vol.

Articolo 25

Gli Stati membri possono rimborsare l'accisa sulle bevande alcoliche ritirate dal mercato quando il loro stato o età le rendono non idonee al consumo umano.

Articolo 26

I codici della nomenclatura combinata menzionati nella presente direttiva sono i codici della versione della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell'adozione della presente direttiva.

SEZIONE VII

ESENZIONI

Articolo 27

1. Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione agevole e

corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono:

- a) distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4. Questa esenzione è subordinata all'applicazione della direttiva 92/12/CEE ai movimenti commerciali di alcole completamente denaturato;
- b) allo stesso tempo denaturati conformemente ai requisiti previsti dagli Stati membri ed impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;
- c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
- d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;
- e) impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 % vol;
- f) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorativi destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti.

2. Gli Stati membri possono esentare i prodotti disciplinati dalla presente direttiva dall'accisa armonizzata alle condizioni che essi stabiliscono per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire ogni evasione, frode o abuso, quando sono impiegati:

- a) come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
- b) a fini di ricerca scientifica;
- c) a fini medici in ospedali e farmacie;
- d) in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
- e) nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accise ai sensi della presente direttiva.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1993 e tre mesi prima di qualsiasi modifica ulteriore della propria legislazione nazionale, ogni Stato membro comunica alla Commissione, insieme a tutte le informazioni utili, le formule dei denaturanti che intende utilizzare ai fini previsti al paragrafo 1, lettera a). La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese dal ricevimento.

4. Se, entro due mesi dalla data in cui gli Stati membri sono stati informati, né la Commissione, né altri Stati membri hanno chiesto che la questione venga esaminata in sede di Consiglio, si ritiene che quest'ultimo abbia autorizzato i processi di denaturazione notificati. Se entro la data limite è sollevata un'obiezione, viene presa una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

5. Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione trasmette la comunicazione agli altri Stati membri entro un mese dalla ricezione. La decisione finale viene presa secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE. Gli Stati membri non sono tenuto a dare effetto retroattivo a tale decisione.

6. Gli Stati membri possono accordare le esenzioni precitate mediante il rimborso delle accise pagate.

Articolo 28

Il Regno Unito può continuare ad applicare le esenzioni che applicava il 1° gennaio 1992 ai seguenti prodotti:

- bevande a base di malto concentrato il cui mosto, prima della fermentazione, ha una densità pari o superiore a 1 200 dell'estratto primitivo (47° Plato);
- bitter aventi un titolo alcolometrico effettivo dal 44,2 % vol al 49,2 % vol e contenenti dall'1,5 % al 6 % in peso di genziana, sostanze o altri ingredienti aromatizzati e dal 4 % al 10 % in peso di zucchero,

presentati in contenitori di 0,2 litri o meno di prodotto.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri le adottano, queste misure contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

ACCORDO FRA IL REGNO UNITO E IL REGNO DI SPAGNA E RELATIVE DICHIARAZIONI**Articolo 18 della direttiva relativa alle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche**

i) Nel contesto della direttiva summenzionata, *il Consiglio e la Commissione* prendono atto del seguente accordo fra il Regno Unito e il Regno di Spagna, del 19 ottobre 1992, relativo alle aliquote delle accise applicate nel Regno Unito al « British Sherry » e ai vini liquorosi aventi denominazione d'origine « Jerez-Xérès-Sherry »:

- 1. Il Regno Unito e il Regno di Spagna convengono che lo scarto fra l'aliquota dell'accisa applicata nel Regno Unito ai prodotti intermedi (definiti nella direttiva 92/83/CEE del Consiglio relativa alle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche) con titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15 % vol e l'aliquota a cui sono soggetti i prodotti intermedi con titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol, ma non al 22 % vol, scarto calcolato dividendo la differenza fra le due aliquote per l'aliquota superiore ed esprimendo il risultato in percentuale, non è superiore alle seguenti percentuali:
 - dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993: 40 %
 - dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994: 35 %
 - dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995: 30 %
 - dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996: 25 %

Tenuto conto dell'importanza attribuita dal Regno di Spagna a tale questione, il Regno Unito dichiara di essere fermamente intenzionato a mantenere lo scarto ad un livello non superiore al 25 % dopo il 31 dicembre 1996.

- 2. Il Regno di Spagna intende desistere dall'azione legale contro il Regno Unito, avviata il 4 settembre 1992 e registrata presso la Corte di giustizia delle Comunità europee con il numero 410914, e non tentare altre azioni connesse con lo scarto fra le accise di cui al paragrafo 1 o con l'utilizzazione della denominazione "British Sherry" nel Regno Unito per il periodo che termina il 1° gennaio 1996. »

ii) *Il Consiglio e la Commissione* dichiarano che, nel corso del 1995, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CEE, adotterà le disposizioni necessarie per porre termine, anteriormente al 1° gennaio 1996, al regime speciale di cui all'articolo 129 dell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee.

Il Regno Unito intende promuovere l'elaborazione della legislazione necessaria a sospendere l'autorizzazione dell'uso della denominazione « British Sherry » sul mercato nazionale successivamente al 1° gennaio 1996.

Inoltre *la Commissione* dichiara che, nel contesto delle relazioni periodiche previste all'articolo 8 della direttiva del Consiglio relativa alle aliquote delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, rivolgerà particolare attenzione alle aliquote applicate a questi prodotti per tener conto, in particolare, del problema della concorrenza fra le diverse categorie di bevande in questione.

iii) *Il Consiglio e la Commissione* convengono di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'accordo e le dichiarazioni di cui sopra contemporaneamente alla direttiva.

DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la direttiva 92/12/CEE ⁽⁴⁾ stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa;considerando che la direttiva 92/83/CEE ⁽⁵⁾ stabilisce disposizioni relative alla struttura delle accise applicabili all'alcole e alle bevande alcoliche;

considerando che gli Stati membri devono applicare aliquote minime di accisa a questi prodotti a decorrere dal 1° gennaio 1993 ai fini del completamento entro tale data del mercato interno;

considerando che la base di imposizione più adeguata dell'accisa sull'alcole etilico è il volume di alcole puro;

considerando che il metodo di imposizione più adeguato dell'accisa sul vino e sui prodotti intermedi è quello fondato sul volume del prodotto finito;

considerando che il tipo di consumo dei vini spumanti è diverso da quello dei vini tranquilli; che pertanto è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare a questi due tipi di prodotto aliquote di accisa diverse;

considerando che i metodi di tassazione della birra sono diversi nei vari Stati membri e che è possibile consentire che tale differenza persista prevedendo in particolare un'aliquota minima espressa in relazione all'estratto originale ed al titolo alcolico del prodotto;

considerando che è opportuno che taluni Stati membri applichino aliquote ridotte a prodotti consumati in particolari regioni del loro territorio;

considerando che è necessario che le aliquote minime prescritte nella presente direttiva siano riesaminate perio-

dicamente in base ad una relazione della Commissione, la quale tenga conto di tutti i fattori pertinenti;

considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri applicano aliquote minime d'accisa secondo le norme stabilite nella presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva riguarda i prodotti seguenti:

- l'alcole e le bevande alcoliche,
- i prodotti intermedi,
- il vino,
- la birra,

quali definiti nella direttiva 92/83/CEE.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sull'alcole e sull'alcole contenuto in bevande diverse da quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6 è fissata a ecu 550 per ettolitro di alcole puro.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano all'alcole ed alle bevande alcoliche un'aliquota d'accisa non superiore a ecu 1 000 per ettolitro di alcole puro non possono ridurre la loro aliquota nazionale. Inoltre, gli Stati membri che applicano ai prodotti sopra menzionati un'aliquota d'accisa superiore a ecu 1 000 per ettolitro di alcole puro non possono ridurre la loro aliquota nazionale al di sotto di ecu 1 000.

2. Il Regno di Danimarca può tuttavia mantenere in vigore fino al 30 giugno 1996 il proprio sistema attuale di imposizione sull'alcole e sull'alcole contenuto in altri prodotti, a condizione che detto sistema non comporti l'applicazione di un onere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 1, in conformità delle norme fissate dalla direttiva 92/83/CEE.

3. La Repubblica italiana può tuttavia mantenere in vigore fino al 30 giugno 1996 il proprio sistema attuale di imposizione sull'alcole e sull'alcole contenuto in altri

⁽¹⁾ GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 12.⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 46.⁽³⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1991, pag. 54.⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

prodotti, il quale prevede un'aliquota ridotta per talune categorie di alcole, a condizione che detto sistema non comporti l'applicazione di un onere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 1, in conformità delle norme fissate dalla direttiva 92/83/CEE.

Articolo 4

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sui prodotti intermedi è fissata a ecu 45 per ettolitro di prodotto.

Articolo 5

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul vino è fissata:

- a ecu 0 per quanto riguarda il vino tranquillo e
- a ecu 0 per quanto riguarda il vino spumante

per ettolitro di prodotto.

Articolo 6

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima di accisa sulla birra è fissata:

- a ecu 0,748 per ettolitro/grado Plato, oppure
- a ecu 1,87 per ettolitro/grado alcolico

di prodotto finito.

Articolo 7

1. La Repubblica ellenica può applicare un'aliquota ridotta di accisa sull'alcole etilico consumato nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi nonché nelle seguenti isole del mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

L'aliquota ridotta, che può essere inferiore all'aliquota minima di accisa, non può essere inferiore di oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale di accisa per l'alcole etilico.

2. La Repubblica italiana può continuare ad applicare le esenzioni e le aliquote ridotte di accisa, anche inferiori alle aliquote minime, in vigore al 1° gennaio 1992, all'alcole e alle bevande alcoliche consumate nelle regioni di Gorizia e della Val d'Aosta.

3. La Repubblica portoghese può continuare ad applicare nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre aliquote ridotte di accisa, non inferiori di oltre il 50 % alle aliquote nazionali normali, per i prodotti seguenti:

a) Madera

- vini ottenuti da varietà di uve esclusivamente regionali di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4252/88;

- il rum, quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, avente le caratteristiche geografiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'allegato II, punto 1 di detto regolamento;

- i liquori ottenuti da frutta subtropicale arricchiti con acquavite di canna da zucchero e aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1576/89;

b) Azzore

- i liquori quali definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuti da frutti della passione e ananassi;

- l'acquavite di vino e l'acquavite di vinaccia o marc, aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) ed f) del regolamento (CEE) n. 1576/89.

Articolo 8

Ogni due anni e la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, della concorrenza fra le varie categorie di bevande alcoliche, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 9

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*: esse sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a ecu 5 tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE
